DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 0000115 del 11/06/2015



# Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale della Società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Genova.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto n. exDSA-DEC-2009-1912 del 22 dicembre 2009, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale sita nel Comune di Genova;

VISTO il riesame dell'AIA di cui al decreto D.M. 40 del 7 febbraio 2013, rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale sita nel Comune di Genova;

CONSIDERATO che il riesame dell'AIA prevede la graduale chiusura della centrale con arresto dell'ultimo gruppo nel 2017;

VISTA l'istanza presentata con nota prot. n. 26116 del 27 giugno 2014 dalla Società Enel Produzione S.p.A. con richiesta di aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'art. 273, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la quale il gestore, per l'ultimo gruppo ancora in esercizio, chiede l'esenzione dell'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dal citato decreto a partire dal 1° gennaio 2016;

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-28167 del 3 settembre 2014 con la quale la competente Direzione generale ha avviato il procedimento;

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-35071 del 29 ottobre 2014 con la quale la Direzione generale ha comunicato gli indirizzi applicativi in merito alla possibilità di concedere la deroga al rispetto dei valori limite di emissione previsti dell'art. 273, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2014-1837 del 30 ottobre 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 3 novembre 2014, al n. DVA-2014-35834, con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il verbale della riunione del gruppo istruttore, chiedendo tra l'altro all'Autorità Competente un indirizzo formale in merito ai problemi di qualità dell'aria evidenziati in sede di riunione dal rappresentante della Regione Liguria per l'agglomerato di Genova;

VISTA la nota prot. DVA-3IA-00-2014-241 del 24 novembre 2014 con la quale sono stati trasmessi i dati aggiornati della qualità dell'aria nella zona di Genova dai quali emergono superamenti per il parametro NO<sub>2</sub>;



VISTA la nota prot. n. CIPPC-2015-0000798 del 16 aprile 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di aggiornamento avanzata dal Gestore;

VISTA la nota prot. n. 18453 dell'8 maggio 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'11 maggio 2015, al n. DVA-2015-12530, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio prot. n. CIPPC-2015-0000798 del 16 aprile 2015;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 15 maggio 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-13336 del 19 maggio 2015;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sono pervenute osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-119 del 20 maggio 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

#### DECRETA

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 40 del 7 febbraio 2013, recante il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale della Società Enel Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Genova, è aggiornato con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-2015-0000798 del 16 aprile 2015 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Gian Luch Gallerin







# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0010379 del 17/04/2015

CIPPC-00-2015-0000798)

del 16/04/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale Valutazioni Ambientali c.a. dott. Giuseppe Lo Presti Via C. Colombo, 44 00147 Roma



**OGGETTO:** 

Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da ENEL Produzione SpA - Centrale Termoelettrica di Genova – Procedimento di modifica ID 38/798

, In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo unitamente alla nota, prot. CIPPC-00\_2015-0000795 del 16/04/2015, relativa alla valutazione della congruità della tariffa.

Il Presidente f.f della Commissione IPPC

Prof. Armando Brath

All. c.s.



## PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Aggiornamento dell'AIA

(ID38/798)

Gestore	ENEL Produzione S.p.A.
Località	Genova
	Ing. Antonio Voza - referente
	- Prof. Antonio Mantovani
	- Dott. Antonio Fardelli
Gruppo Istruttore	- Ing. Alessandro Martelli
	- Avv. David Roettgen
	- Dott.ssa Lidia Badalato – Regione Liguria
	- Dott. Giovanni Testini - Provincia di Genova
	- Dott.ssa Elena Tortelli - Comune di Genova





### Sommario

1.	. Definizioni				
		i e attività istruttorie			
	2.1.	Atti presupposti	G		
	2.2.	Atti autorizzativi e normativi	6		
	2.3.	Atti presupposti			
		entificazione impianto			
		scrizione degli interventi proposti			
	4.1.	Configurazione attuale	10		
	4.2.	Sintesi delle variazioni			
	4.3.	Effetti ambientali	10		
	4.4.	Osservazioni rilevate attraverso la RI ISPRA			
5.	. Considerazioni del Gruppo Istruttore1				
6.	Prescrizioni				





### 1. Definizioni

Autorità competente (AC) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.

Ente di controllo

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Liguria.

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione **IPPC** 

La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gestore

Enel Produzione S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

(GI)

Gruppo Istruttore Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.

**Impianto** 

L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato XII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).

Inquinamento

L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (art. 5, comma 1, lettera iter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).



# Commissione Istruttoria IPPC

### CTE ENEL Genova

# disponibili (MTD)

Migliori tecniche La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

> Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Documento riferimento BAT (BRef)

di Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, sulle paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE.

Piano Monitoraggio Controllo (PMC)

di I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto e disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Uffici presso quali depositati documenti

i I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sono sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del i Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.





**Emissione (VLE)** 

Valori Limite di La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).

### 2. Atti e attività istruttorie

### 2.1. Atti presupposti

Vista

Il Decreto di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 0000040 del 07/02/2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 04/03/2013) ad Enel Produzione S.p.A. per la Centrale Termoelettrica di Genova; il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di

visto

nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC- 00 2012-000141 del 28/03/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto termoelettrico Enel S.p.A., sito di Genova, al Gruppo Istruttore così costituito:

- Ing. Antonio Voza Referente Gruppo istruttore
- Prof. Antonio Mantovani
- Ing. Alessandro Martelli
- Dott. Antonio Fardelli
- Avv. David Roettgen

preso atto

che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Dott.ssa Lidia Badalato Regione Liguria
- Dott. Giovanni Testini Provincia di Genova
- Dott.ssa Elena Tortelli Comune di Genova

preso atto

che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:

- Ing. Giuseppe Di Marco
- Dott. Bruno Panico



#### 2.2. Atti autorizzativi e normativi

Visto

il DLgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.,

vista

Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED).

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";

visto

il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;

visto

L'articolo 5, comma 1, lettere 1) e l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;

visto

- l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima Parte IV del Decreto citato;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Visto

l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti."

Visto

l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito





dell'installazione"

Visto

l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"

Visto

- l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:
- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "

visto

l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."

Visto

- l'articolo 29- sexies, comma 9- quinquies, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:
- a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima





visto

dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; "l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

visto

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:

- il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;
- il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;

esaminati visto i contenuti dei BREF e delle Linee guida di riferimento in materia;

l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che "le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

#### 2.3. Attività istruttorie

Esaminata	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente	
	e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0028167 del	
	03/09/2014;	
esaminata	L'istanza di modifica di AIA presentata dal Gestore con nota del 27/06/2014 e acquisita al prot. DVA-2014-0021398 del 30/06/2014;	
esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 0000040 del 07/02/2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 04/03/2013) a Enel Produzione S.p.A. per la Centrale Termoelettrica di Genova;	
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;	
Esaminati	I verbali relativi alle riunioni del GI tenutesi in presenza del Gestore e in sessione riservata in data 20.10.2014, prot. CIPPC002014-0001787 e prot. CIPPC002014-0001788 del 21/10/2014;	
Esaminata	La nota di trasmissione prot. CIPPC 0020140001837 del 30.10.2014 con la quale i verbali delle suddette riunioni sono stati trasmessi alla DGVA,	
Esaminata	La Comunicazione dell'ARPA – Liguria, prot. CIPPC-00_2014-0001858 del	





	04/11/2015;	
Esaminata	nota della DVA, prot. 0035071del 29.10.14 con la quale la richiesta di guamento dei limiti di emissione viene valutata come richiesta di modifica anziale dell'Autorizzazione vigente;	
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 12/03/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0000538 del 12/03/2015 e la conseguente approvazione del GI.	

### 3. Identificazione impianto

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A.
Sede legale	Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma
Sede operativa	CTE - Via Idroscalo, 1 16149 Genova Porto
Tipo impianto	Esistente
Tipo di procedura	Modifica Sostanziale
Codice attività IPPC	Categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione >50 MW
Gestore impianto	Ing. Fabio Muscardin Stabilimento di Genova - Via Idroscalo, 1 16149 Genova Porto Telefono: e-mail: fabio.muscardin@enel.com
Referente IPPC	Alessandro Gregoli Stabilimento di Genova - Via Idroscalo, 1 16149 Genova Porto Telefono: 3296522568 e-mail: alessandro.gregoli@enel.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	EMAS n. I- 000525 dal 06/07/2006 ISO 14001:2004 n. EMS-187/S dal 22/12/2005

## 4. Descrizione degli interventi proposti

Con l'istanza di modifica non sostanziale, acquisita dal MATTM con il prot. DVA-2014-0021398 del 30/06/2014, il Gestore ha richiesto l'aggiornamento del Decreto di riesame dell'AIA (Prot. 0000040 del 07/02/2013) per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Genova.

L'aggiornamento, richiesto ai sensi dell'art. 273 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riguarda l'applicazione a partire dal 01/01/2016 dell'esenzione - così come previsto al comma 3 del medesimo art. 273 - dal rispetto dei VLE di cui alla Parte II sezz. 1 e 4 dell'Allegato II alla Parte Quinta del suddetto decreto.

X

Con la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U.prot DVA-2014-0028167 del 03/09/2014) è stata inoltre comunicato che il Gestore ha versato, ai fini istruttori, una tariffa pari all'importo di 2.000,00 €.



A seguito dell'analisi della documentazione presentata e della effettiva ponderazione delle implicazioni di natura tecnico-ambientale della richiesta del Gestore, e con particolare riferimento al fatto che la richiesta configura una richiesta di deroga al rispetto dei limiti di emissione previsti nell'ambito del D Lgs 46/14, il Gl ha deliberato in occasione della riunione del 20.10.14 di considerare la richiesta come richiesta di riesame parziale dell'Autorizzazione esistente per l'impianto in oggetto, dandone comunicazione, per mezzo del Presidente della Commissione all' Autorità Competente.

### 4.1. Configurazione attuale

Nella Centrale Termoelettrica di Genova è attualmente in funzione la sola Unità 6 da 155 MW, che utilizza come combustibile carbone a bassissimo contenuto di zolfo.

Con il D.M. Prot. 0000040 del 07/02/2013, di riesame della precedente AIA U.Prot exDSA-DEC-2009-0001912 del 22/12//2009, il MATTM ha concesso ad Enel Produzione la proroga dell'esercizio dell'Unità Produttiva n. 6 della Centrale di Genova fino al 31/12/2017 ed ha stabilito la chiusura definitiva dalle altre due Unità n.3 e n.4 entro il 2013.

Al paragrafo 5.3 "Emissioni in aria" del PIC allegato al D.M. Prot. 0000040 del 07/02/2013 si prescrivono in Tabella 1 i "Limiti per le emissioni in aria associati alla presentazione del piano per la disattivazione definitiva degli impianti entro l'anno 2017". In particolare per i parametri SO2 ed NOx vengono stabiliti per il Camino n. 3 relativo all'Unità n. 6 VLE di 400 mg/Nm3 e limiti ai flussi di massa di 150 t/mese per entrambi i parametri.

#### 4.2. Sintesi delle variazioni

Con l'istanza di modifica non sostanziale, il Gestore ha presentato, ai sensi del comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., una dichiarazione relativa all'Unità n. 6 per richiede:

- l'esenzione dal rispetto dei VLE di cui alla parte II sez. 1 (SO2: 250 mg/Nm3) e sez. 4 (NOx: 200 mg/Nm3) dell'Allegato II alla Parte Quinta, applicabili dal 01/01/2016 ai sensi del comma 3 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il rispetto nel periodo 01/01/2016 31/12/2017 e fino alla chiusura definitiva dell'Unità (31/12/2017), dei VLE prescritti al paragrafo 5.3 "Emissioni in aria" del PIC allegato al decreto n. 40/2013 e in particolare i VLE di 400 mg/Nm3 e i flussi di massa di 150 t/mese per SO2 ed NOx.

Il Gestore dichiara inoltre di impegnarsi a non far funzionare la suddetta Unità n. 6 per più di 17.500 ore operative tra il 01/01/2016 e il 31/12/2017.

#### 4.3. Effetti ambientali

Il Gestore, con la richiesta di modifica, intende mantenere i valori limiti di emissioni in atmosfera prescritti dal decreto AIA Prot. 0000040 del 07/02/2013, chiedendo l'applicazione del comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed essere così esentati dal rispetto dei limiti più restrittivi imposti dal comma 3 del medesimo art. 273 a partire dal 01/01/2016.





Pertanto, a seguito dell'eventuale approvazione di tale richiesta la CTE continuerà a funzionare in continuità alla situazione attuale senza nessun peggioramento delle emissioni in atmosfera.

#### 4.4. Osservazioni rilevate attraverso la RI ISPRA

Il Gestore dichiara di impegnarsi a non far funzionare l'Unità produttiva n. 6 per più di 17.500 ore operative nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2017. Nel dichiarare questo il Gestore fa riferimento al comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152 e s.m.i. che così recita: "L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiori a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3 ...omissis".

Il supporto tecnico ISPRA ha fatto osservare attraverso la RI predisposta funzionalmente al presente parere che la norma possa essere anche interpretata nel senso della possibilità, da parte dei gestori che ottengano l'esenzione, di distribuire le ore operative, nel numero massimo di 17.500, nell'arco di otto anni mentre nel caso in oggetto la richiesta per la Centrale di Genova è di utilizzarle nell'arco di due anni.

### 5. Considerazioni del Gruppo Istruttore

Il Gruppo Istruttore, con riferimento alla richiesta del Gestore,

- analizzato il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, rilasciata con D.M. n. 0000040 del 07/02/2013, con particolare riferimento a quanto previsto al Par. 5.3 "Emissioni in aria" del cap. 5 "Prescrizioni e Valori limite di emissione"
- considerati i contenuti della Relazione Istruttoria ISPRA, prot. CIPPC-00\_2014-0001629 del 24.09.14;
- considerati i dati di rilevazione delle emissioni inquinanti trasmessi dall'Arpa
   Liguria, relativi agli anni 2013 e 2014 che documentano valori medi mensili di SOx e NOX mai inferiori ai 200mg/Nm³;
- considerati i dati di qualità dell'aria nel comune di Genova comunicati a mezzo della nota prot. DVA 0040023 del 03.12.2014;
- considerata la specificità della collocazione topografica della centrale in oggetto min rapporto al centro urbano di Genova;

pur ritenendo corretta la comunicazione effettuata dal Gestore in ordine alla richiesta di esenzione dal rispetto, a partire dal 1.1.16, dei VLE indicati nell'Allegato II, parte II sez 1 e 4 della parte V del D. Lgs 152/06 e secondo quanto indicato dall'Art. 273 c 4 del D Lgs 152/06, esprime tuttavia parere negativo rispetto ad un'interpretazione estensiva di quanto previsto dal comma 4 del art 273 del D. Lgs del 152/06, che consentirebbe l'utilizzo dell'unità produttiva ancora in funzione per un numero di ore non superiore a 17500 senza rispettare i limiti di cui all'art. 273 c3 del D. LGs152/06. Tale interpretazione configurerebbe infatti un sicuro peggioramento delle condizioni di

X



qualità dell'aria nelle immediate vicinanze dell'impianto ovvero nel centro abitato della citta di Genova. Le rilevazioni dello stato della qualità dell'aria nel comune di Genova, come documentato dai dati esaminati, denotano uno stato di criticità che, sebbene non completamente riconducibile all'esercizio della Centrale in oggetto, non permette attenuazione dell'impegno verso una riduzione delle emissioni.

Considerando le condizioni di premessa a base delle prescrizioni contenute nel vigente decreto di Autorizzazione Ambientale, il GI ritiene quindi di applicare unicamente una riparametrazione del numero di ore operative di funzionamento residuo dell'Impianto secondo un'articolazione, che utilizzando il principio contenuto nel sopracitato comma 4, tenga tuttavia conto delle oggettive condizioni autorizzative attuali dell'impianto e della prioritaria esigenza di tutela ambientale, propria dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

#### 6. Prescrizioni

Sulla base delle considerazioni riportate nel Capitolo precedente, il Gruppo Istruttore definisce le prescrizioni di seguito riportate:

Ore operative massime di funzionamento previste per la sezione 6 dell'impianto:

Anno 2016: 2200 (duemiladuecento)

Anno 2017 : 2000 (duemila)

- a) Le ore operative di funzionamento eventualmente non utilizzate nell'anno 2016, non potranno essere aggiunte a quelle previste nell'anno 2017.
- b) Resta ferma ogni altra disposizione imposta nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.M. n. 0000040 del 07/02/2013.